Prot. n. 0119308 del 28/09/2022 - [UOR: SI001070 - Classif. II/8]

Sezione Territoriale di Messina

Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Messina *con* sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, cod.ice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominate "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra, Svizzera, il 11/03/1972,

E

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus APS (Sezione Territoriale di Messina), con sede legale in Via Santa Cecilia, is.115, 98121 Messina, codice fiscale n. 80006230835 d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", rappresentato dal Presidente Dott. Nunziato Costantino Mollica, nato a Messina il 24/04/1960.

Premesso che

- l'art. 18 comma 1 lettera b della L. 196/97 prevede l'attuazione di interventi formativi con la funzione di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento, nonchè a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;
- il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98;
- il DM 142/98 regolamenta gli ambiti e le modalità applicative dei tirocini formativi e di orientamento;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi, nonchè di assicurare adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 17, comma 1 lettera b, e 18 della Legge 24 Giugno 1997 n. 196, della circolare della Regione Siciliana n. 22 del 28 novembre 2002 e n. 06 del 11 giugno 2004, possono essere attivati stage aziendali e tirocini di orientamento e formazione da svolgere all'interno di enti/aziende con finalità di carattere conoscitivo, di affiancamento, di inserimento o di presocializzazione lavorativa;
- i soggetti richiamati nell'art. 18 comma 1, lettera a della legge 196/97, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che

abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 Dicembre 1962, n.1859;

- la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 14.02.2007 ha precisato le tipologie di tirocinio per le quali si esclude l'obbligo di comunicazione di attivazione;
- l'Università degli Studi di Messina sviluppa forme di raccordo tra il mondo accademico ed il mondo del lavoro, promuovendo il trasferimento dei saperi e favorendo 1'inserimento nel mercato del lavoro dei suoi studenti in uscita dai corsi di laurea e neo-laureati;
- L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus APS ha per scopo l'integrazione dei non vedenti nella società, favorendo la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile e propone la possibilità a studenti del nostro Ateneo di svolgere presso le proprie strutture attività di tirocinio formativo e di orientamento;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

1. La presente convenzione ha ad oggetto lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento da parte degli studenti dell'Università degli Studi di Messina presso l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

2. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus APS è una Associazione di Categoria che rappresenta i suoi associati, che sono esonerati dalla stipula di singole convenzioni per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento. Tutti i singoli associati autonomamente presenteranno all'Università, Soggetto promotore, richiesta di attivazione di tirocinio formativo e di orientamento.

Art. 3

1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, quale Soggetto Ospitante, anche su proposta dell'Università degli studi di Messina (Soggetto Promotore), si rende disponibile ad accogliere, presso le sue strutture, per il Servizio Civile Digitale e/o ambientale riconoscibile quale tirocinio formativo e di orientamento studenti in uscita dai corsi di laurea che abbiano fatto richiesta di effettuare tirocinio formativo e di orientamento ed, in particolare, dai corsi di laurea in Informatica (L31) in Sostenibilità e Innovazione Ambientale (L27) e in Scienze Ambientali Marine e Terrestri (L32), nonché dottorandi.

2. Il Soggetto Ospitante si riserva la facoltà di accogliere presso le proprie strutture i soggetti sopra descritti individuandoli in funzione della tipologia di tirocinio che intende attivare.

3. Il Soggetto Ospitante impiegherà i tirocinanti nel programma quadro di servizio digitale e/o ambientale nella veste di sezione territoriale pilota, per la realizzazione di un'attività di facilitazione digitale e/o ambientale rivolta a non vedenti ed ipovedenti che potrà essere esplicata attraverso il potenziamento dei seguenti obiettivi:

A. fornire un'educazione di qualità equa ed inclusiva, ed un'opportunità di apprendimento

ai digital blind;

B. ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni facenti capo rispettivamente agli obiettivi 4 e 10 dell'Agenda 2030, e all'ambito di azione F), rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l'incontro tra diverse generazioni e l'avvicinamento dei cittadini alle istituzioni;
C. attività di start-up;
D. attività di comunicazione e di pubblicazione dei servizi previsti dal progetto di servizio civile digitale.

4. Ai tirocinanti l'I.r.i.fo.r. (Istituto di ricerca, formazione e riabilitazione) rilascerà un attestato specifico sulle competenze acquisite relative all'utilizzo degli ausili dedicati ai non vedenti e agli ipovedenti presenti nel quadro europeo di riferimento per le competenze digitali dei cittadini denominato DigCOMP 2.1.

5. La durata massima del tirocinio è altresì definita tenuto conto delle tipologie previste. La durata sarà di 12 mesi, nel caso di studenti in uscita dai corsi di laurea, laureati, studenti di corsi di dottorato di ricerca.

Art. 4

1. II tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro, ai sensi della vigente normativa.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor didattico/organizzativo designato dal Soggetto Promotore e da un tutor aziendale, designato dal Soggetto Ospitante.

3. I1 tirocinio formativo e di orientamento può anche essere finalizzato allo svolgimento di una tesi di laurea presso l'azienda ospitante.

4. Per ciascun destinatario di tirocinio formativo e di orientamento inserito presso il Soggetto Ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- i dati personali del tirocinante;
- i nominativi del tutor didattico/organizzativo e del tutor aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della/e struttura/e operative;
- le strutture del Soggetto Ospitante (stabilimento, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio,
- gli estremi indicativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

L' accesso alle strutture del Soggetto Ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio formativo e di orientamento. Il tirocinante è tenuto a svolgere l'attività prevista nel progetto formativo e di orientamento.

5. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore.

Art. 5

1. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio nel rispetto della normativa

vigente e dei regolamenti di Corso di laurea e previo accordo con il Soggetto Ospitante. Per i tirocini di orientamento e formazione, è consentita la sospensione, ferma restando la data di scadenza indicate nel Progetto formativo individuale.
2. Se durante l'attività formativa il tirocinante parteciperà a progetti del servizio civile universale presso l'ente ospitante, tale periodo verrà considerato valido. Non si calcolano nel computo del limite di durata gli eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità.

Art. 7

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (gestione per conto dello Stato) nonchè per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della convenzione e di ciascuno progetto formative e di orientamento. Il soggetto ospitante provvederà direttamente ad informare le rappresentanze sindacali aziendali.
4. Il soggetto ospitante, ove previsto, ha l'obbligo di dare comunicazione dell'attivazione di un tirocinio al Centro per l'impego della provincia competente entro il giorno precedente l'inizio del tirocinio, nonchè di comunicare, entro 5 giorni, la proroga o la cessazione anticipata dello stesso (legge n. 296/06).

Art. 8

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a Soggetti Pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a Soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
2. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante. Le parti dichiarano, inoltre, di essere informate sui diritti sanciti dall'Art. 7 D.lgs. 196 del 30/06/2003.

Art. 9

1. La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà esser rinnovata, mediante accordo espresso tra le parti.
2. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento a mezzo PEC, attraverso comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni; il recesso o la sua naturale

scadenza non avranno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi individuali.

Art. 10

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo si fa riferimento alle norme del Codice Civile e, in generale, alle norme vigenti in materia.
2. La registrazione del presente atto verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e ss.mm.ii, e le relative spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente la registrazione stessa. Il presente accordo è, inoltre, soggetto ad imposta di bollo, che verrà assolta dall'Università in modalità virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Per l'UICI Messina
IL PRESIDENTE
Dott. Nunziato Costantino Mollica

Per l'Università degli Studi di Messina
IL RETTORE
Prof. Salvatore Cuzzocrea